

deliberazione n. 42

MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE N. 1.2
DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
2 FEBBRAIO 2010, N. 154
"APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE
AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO"

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 3 APRILE 2012, N. 74

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 36/11, a iniziativa della Giunta regionale: "Modifica della prescrizione n. 1.2 della deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 febbraio 2010, n. 154 'Approvazione con prescrizioni della variante al Piano del Parco del Conero'", dando la parola al Consigliere di maggioranza Luca

Acacia Scarpetti e al Consigliere di minoranza Massimo Binci, relatori della IV Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la propria deliberazione del 2 febbraio 2010, n. 154 con la quale ha approvato, con prescrizioni, la variante al Piano del Parco del Conero;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia reso nella proposta della Giunta regionale e l'attestazione, resa anch'essa nella proposta della Giunta regionale, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di modificare la prescrizione n. 1.2 della deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 febbraio 2010, n. 154 "Approvazione con prescrizioni della variante al Piano del Parco del Conero" come

di seguito indicato:

- a) sostituire le parole: "A tal fine prima della pubblicazione del piano, l'Ente Parco trasmette alla Regione le quote di volumetria assentibili per ciascun Comune, quote che in realtà avrebbero dovuto essere già contenute nel piano in argomento. Tali volumetrie costituiscono le quantità edificatorie che i Comuni distribuiscono nell'ambito delle previsioni dei rispettivi strumenti urbanistici. Nuovi strumenti urbanistici attuativi non conformi al PRG non possono essere presentati prima dell'adeguamento generale del PRG al Piano del Parco." con le seguenti: "Nuovi strumenti urbanistici attuativi non conformi al PRG, fatta eccezione per il piano particolareggiato delle strutture ricettive, come definite dagli articoli 10, 11, 21 e 22 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo", di iniziativa pubblica, non possono essere presentati prima dell'adeguamento generale del PRG al Piano del Parco. Per gli strumenti di iniziativa pubblica di cui al periodo precedente valgono le prescrizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio", nello specifico quanto previsto dall'articolo 37 della medesima legge, nonché le vigenti NTA del Piano del Parco."

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Paola Giorgi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Moreno Pieroni